Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT
Serie L

2026/2484

4.11.2026

DECISIONE (UE) 2026/2484 DEL CONSIGLIO

del 29 ottobre 2026

che autorizza l'avvio di negoziati per accordi tra l'Unione europea e la Bolivia, il Canada, il Cile, la Costa Rica, l'Ecuador, gli Emirati arabi uniti, il Panama e il Perù sulla cooperazione tra l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e le autorità competenti per la cooperazione giudiziaria in materia penale di tali Stati terzi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, e l'articolo 85, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafi 3 e 4,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio ([1]) è stato adottato il 14 novembre 2018 e si applica a decorrere dal 12 dicembre 2019.

(2) A norma dell'articolo 52 del regolamento (UE) 2018/1727, l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) può instaurare e mantenere relazioni di cooperazione con le autorità di paesi terzi e le organizzazioni internazionali. A tale scopo Eurojust deve predisporre, ogni quattro anni, in consultazione con la Commissione, una strategia di cooperazione che specifica i paesi terzi e le organizzazioni internazionali riguardo ai quali sussiste un'esigenza operativa di cooperazione. Di conseguenza Eurojust, nel marzo 2024, ha adottato la strategia di Eurojust per la cooperazione con i partner internazionali 2024-2027 in consultazione con la Commissione («strategia di cooperazione per il periodo 2024-2027»).

(3) Il regolamento (UE) 2018/1727, in particolare l'articolo 56, definisce i principi generali per il trasferimento dei dati personali da Eurojust ai paesi terzi e alle organizzazioni internazionali. Eurojust può trasferire dati personali a un paese terzo sulla base di un accordo internazionale concluso tra l'Unione e il paese terzo ai sensi dell'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che presta garanzie sufficienti con riguardo alla tutela della vita privata e dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone.

(4) È opportuno avviare negoziati in vista della conclusione di accordi tra l'Unione europea e la Bolivia, il Canada, il Cile, la Costa Rica, l'Ecuador, gli Emirati arabi uniti, il Panama e il Perù per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e le autorità competenti per la cooperazione giudiziaria in materia penale di tali Stati terzi («accordi»). Tali paesi sono stati selezionati in base a una valutazione delle esigenze operative individuate nella strategia di Eurojust per il periodo 2024-2027, sulla necessità di garantire la coerenza con nelle relazioni con organi e organismi dell'Unione nel settore della giustizia e degli affari interni con tali paesi e sugli interessi strategici connessi alla sicurezza dell'Unione, in particolare nei settori della criminalità organizzata e del traffico di stupefacenti.

(5) Gli accordi dovrebbero fornire una base giuridica per lo scambio sistematico di dati personali con Eurojust e il distacco di magistrati di collegamento presso di esso dai paesi terzi interessati, poiché tali strumenti non sono disponibili attraverso gli accordi di lavoro di Eurojust.

(6) Ove necessario, la Commissione dovrebbe poter consultare il Garante europeo della protezione dei dati anche durante la negoziazione degli accordi e in ogni caso prima della loro conclusione.

([1]) Regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 138, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1727/oj).

(7) Gli accordi dovrebbero rispettare i diritti e le libertà fondamentali e osservare i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, segnatamente il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare di cui all'articolo 7, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale di cui all'articolo 8 e il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale di cui all'articolo 47. È inoltre vietato qualsiasi scambio di informazioni che determini pene o trattamenti inumani o degradanti o che siano connessi all'imposizione della pena di morte. È opportuno che gli accordi siano applicati in conformità di tali diritti e principi.

(8) Gli accordi non dovrebbero interessare né pregiudicare il trasferimento di dati personali o altre forme di cooperazione tra le autorità responsabili della salvaguardia della sicurezza nazionale.

(9) L'Irlanda è vincolata dal regolamento (UE) 2018/1727 e partecipa pertanto all'adozione della presente decisione.

(10) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

(11) Il GEPD è stato consultato sulla presente decisione e sul relativo addendum e ha espresso un parere il 20 ottobre 2026,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzato l'avvio di negoziati per accordi tra l'Unione europeae la Bolivia, il Canada, il Cile, la Costa Rica, l'Ecuador, gli Emirati arabi uniti, il Panama e il Perù sulla cooperazione tra l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e le autorità competenti per la cooperazione giudiziaria in materia penale di tali Stati terzi.

Articolo 2

La Commissione è designata negoziatrice dell'Unione.

Articolo 3

La Commissione è destinataria delle direttive di negoziato che figurano nell'addendum della presente decisione.

Articolo 4

I negoziati sono condotti in consultazione con il gruppo Cooperazione giudiziaria in materia penale (COPEN), designato in qualità di comitato speciale previsto dall'articolo 218, paragrafo 4, TFUE.

Articolo 5

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, il 29 ottobre 2026

Per il Consiglio

Il presidente

D. O'BRIEN